

Fondazione Internazionale Premio E. Balzan "Premio"

P.tta Umberto Giordano 4 - 20122 Milano

STATUTO

- agosto 2018 -

STATUTO FONDAZIONE INTERNAZIONALE BALZAN “PREMIO”

Art. 1

Denominazione e sede

La Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – Premio costituita per l'esecuzione della volontà della Signora Angela Lina Balzan in Danieli e riconosciuta con Decreto Presidenziale 10 febbraio 1962 n. 52, ha sede in Milano.

Art. 2

Scopo

La Fondazione persegue finalità di carattere internazionale.

Essa ha lo scopo di incoraggiare nel mondo, senza distinzioni di nazionalità, di razza e di religione, la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie, di pace e di fratellanza tra i popoli.

Essa vi provvede mediante l'assegnazione annuale di premi i cui fondi sono messi a disposizione dalla Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – Fondo con sede in Zurigo, ovvero tratti dai proventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, nonché con ulteriori iniziative che si ritengano utili per il perseguimento dello scopo.

Art. 3

Premi

I premi della Fondazione si distinguono in tre categorie:

- a) per l'umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli;
- b) per le lettere, per le scienze morali, per le arti;
- c) per le scienze fisiche, matematiche, naturali e per la medicina.

Le categorie, il numero e l'ammontare dei premi sono stabiliti dal Consiglio di Fondazione e comunicati al Comitato Generale Premi con congruo anticipo rispetto alle delibere relative.

I premi sono indivisibili.

I premi di cui alle categorie b) e c) del primo comma non possono essere complessivamente meno di due e più di quattro all'anno.

La frequenza del premio per l'umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è stabilita dal Consiglio di Fondazione con intervallo di regola non inferiore a un triennio.

In carenza di disponibilità finanziarie sufficienti, l'erogazione dei premi annuali di cui alle categorie b) e c) del primo comma avverrà con cadenza biennale.

Art. 4

Patrimonio e rendite

La Fondazione attinge i suoi mezzi:

- a) dalla Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – Fondo con sede in Zurigo, secondo le sue disposizioni statutarie relative all'impegno a raccogliere, preservare e amministrare il suo patrimonio per mettere a disposizione della Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – Premio i mezzi finanziari necessari all'attuazione della sua finalità;
- b) dalle rendite del Fondo di Dotazione patrimoniale (originariamente di Lire 100.000.000) eventualmente integrata dalla Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – Fondo;
- c) dalle liberalità e devoluzioni a suo favore e dalle rendite relative.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione;
- b) il Comitato Generale Premi;
- c) il Collegio dei Revisori

Art. 6

Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è composto di un numero variabile da 7 a 9 membri secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, in relazione alle esigenze operative della Fondazione. Probità, onorabilità e partecipazione attiva, da mantenere per tutta la durata dell'incarico a pena della decadenza, sono requisiti primari per i componenti.

Uno di essi è nominato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale rappresentante del Governo Italiano e uno dal Consiglio Federale quale rappresentante della Confederazione Elvetica.

Nelle more della nomina dei due consiglieri rappresentanti il Governo Italiano e la Confederazione Elvetica il consiglio si intende a tutti gli effetti, di Legge e del presente statuto, validamente costituito nelle persone dei membri nominati dal Consiglio di Fondazione.

In mancanza delle nomine dei Consiglieri rappresentanti il Governo Italiano e la Confederazione Elvetica il posto vacante verrà coperto:

- a) quello di competenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla designazione effettuata dal Consiglio di Fondazione Internazionale E. Balzan - Premio;
- b) quello di competenza del Consiglio Federale della Confederazione Elvetica dalla designazione effettuata dalla Fondazione Internazionale Premio E. Balzan - Fondo.

Un altro membro è designato dal Comitato Generale Premi, in persona diversa dal Presidente.

Gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Fondazione, con l'intervento, se presenti, di quelli di cui al secondo comma.

I componenti il Consiglio di Fondazione durano in carica quattro esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo all'entrata in carica. Essi possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Fondazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto nell'ambito dei componenti il Consiglio di Fondazione con mandato quadriennale. Può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi computando anche quelli svolti come Consigliere. Il componente nominato dal Comitato Generale Premi cessa dalla carica alla fine dell'esercizio nel corso del quale il medesimo cessa di appartenere a detto Comitato. In ogni altro caso la carica di componente del Consiglio di Fondazione è incompatibile con quella di membro del Comitato

Generale Premi.

La limitazione dei mandati consecutivi non si applica ai consiglieri designati dal Governo Italiano e dal Consiglio Federale della Confederazione Elvetica. Ai componenti il Consiglio di Fondazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, un'indennità di carica il cui ammontare è determinato dal Consiglio stesso con apposita delibera da assumersi su conforme parere del Collegio dei Revisori.

L'indennità che spetta al Presidente e al Vicepresidente o a singoli Consiglieri per particolari deleghe può essere di importo maggiore in considerazione delle maggiori incombenze; anche tali indennità sono deliberate dal Consiglio su conforme parere del Collegio dei Revisori.

Art. 7

Presidenza e Segreteria del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio nomina un Segretario Generale con funzioni anche di Segretario del Comitato Generale Premi.

Le mansioni del Segretario Generale sono stabilite dal Regolamento esecutivo del presente statuto (d'ora in avanti Regolamento esecutivo).

Art. 8

Delibere del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante avviso spedito con almeno tre giorni d'anticipo.

L'avviso è inviato a mezzo posta o tramite strumento telematico che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il Consiglio di Fondazione delibera a maggioranza alla presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere concernenti persone sono prese a scrutinio segreto.

Delle sedute del Consiglio di Fondazione è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Funzioni del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione, oltre ad esercitare le funzioni previste dalle altre norme del presente Statuto:

a) redige e approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e predisporre, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento esecutivo, il bilancio preventivo. In caso di particolari esigenze, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

b) delibera in merito alle mutazioni di assetto organizzativo e/o di struttura giuridica e provvede a tutto quanto necessario per l'amministrazione della

Fondazione, con facoltà di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare;

c) assume e licenzia il personale della Fondazione;

d) approva il Regolamento esecutivo e il Regolamento per il funzionamento del Comitato Generale Premi (d'ora in avanti denominato Regolamento Premi);

e) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto; tale deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di entrambi i membri di cui all'art. 6, secondo comma, se esistenti;

f) conferisce attestazioni alle persone benemerite della Fondazione;

g) organizza le manifestazioni della Fondazione e in particolare la cerimonia per la proclamazione dei premi, e delibera ogni ulteriore iniziativa che, in aggiunta al conferimento dei premi, ritenga utile ed opportuna per la loro valorizzazione e per il conseguimento dello scopo istituzionale (quali, esemplificativamente, pubblicazioni, convegni, seminari, conferimento di borse di studio o altre elargizioni a persone o gruppi di studio che sono dediti alle materie oggetto dei premi);

h) esercita ogni potere che non sia espressamente demandato ad altri organi previsti dal presente Statuto. Nelle materie che interessano i premi, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Generale Premi, il Consiglio, prima di deliberare, deve sentire l'avviso del Presidente del Comitato stesso.

Art. 10

Rappresentanza e deleghe

Il Presidente del Consiglio di Fondazione provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Fondazione.

Il potere di rappresentanza della Fondazione può essere attribuito anche ad altri componenti del Consiglio di Fondazione con apposita delibera.

Il Consiglio di Fondazione può anche delegare al Presidente le proprie attribuzioni di cui all'art. 9, lettera c), e così pure, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le attribuzioni di cui allo stesso art. 9, lettera b).

Può anche nominare procuratori «ad negotia» per singoli atti o categorie di atti.

Art. 11

Comitato Generale Premi

Il Comitato Generale Premi è composto di un numero variabile da 11 a 25 membri di rinomanza internazionale, scelti fra i più illustri umanisti, scienziati e rappresentanti le arti di diversi Paesi. Probità, onorabilità e partecipazione attiva, da mantenere per tutta la durata dell'incarico a pena della decadenza, sono requisiti essenziali per i componenti.

Il numero dei membri del Comitato Generale Premi è stabilito dal Consiglio di Fondazione.

Il Comitato Generale Premi provvede a designare i destinatari dei premi di cui all'art. 3.

Spetta ugualmente al Comitato Generale Premi la scelta delle singole materie via via premiate nell'ambito della categoria o delle categorie stabilite dal Consiglio di Fondazione giusta il secondo comma dell'art. 3.

Art. 12

Elezione e durata del Comitato Generale Premi

I membri del Comitato Generale Premi sono nominati dal Consiglio di Fondazione su proposta del Comitato stesso, fatta nei modi stabiliti dal Regolamento esecutivo.

Tranne che per le conferme, il Consiglio di Fondazione può richiedere che le proposte siano in numero doppio degli eligendi.

I membri del Comitato Generale Premi durano in carica sei anni dalla data delle rispettive nomine e possono essere riconfermati per altri sei anni. Dopo la scadenza del secondo mandato consecutivo i componenti non sono ulteriormente rieleggibili fino a che non siano trascorsi sei anni dalla cessazione delle funzioni.

Il Consiglio di Fondazione provvede direttamente a integrare il Comitato Generale Premi qualora il numero dei componenti di esso sia inferiore al minimo previsto dall'art. 11, primo comma.

Art. 13

Delibere del Comitato Generale Premi

Il Comitato Generale Premi è convocato dal proprio Presidente.

Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Per la delibera di assegnazione del premio di cui all'art. 3, lettera a), occorre la maggioranza di due terzi dei presenti.

Le delibere di assegnazione dei premi e tutte quelle concernenti persone sono prese a scrutinio segreto.

Qualora l'esito della votazione sia pari, nel senso che non evidenzi una maggioranza, prevale il voto del Presidente se espresso in modo palese.

Le ulteriori modalità per la convocazione, le delibere e il funzionamento del Comitato Generale Premi e dei suoi organi sono stabilite dal Regolamento Premi adottato nei modi di cui all'art. 9, lettera d).

Il Regolamento Premi può stabilire le condizioni e le modalità con le quali i componenti del Comitato Generale Premi possono farsi rappresentare da altro componente, fermo restando che in ogni caso occorre l'intervento di almeno un terzo dei componenti e che nessun componente del Comitato Generale Premi può avere più di una delega.

Delle sedute del Comitato Generale Premi è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Organi del Comitato Generale Premi

Il Comitato Generale Premi è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di Fondazione fra i membri del Comitato stesso, sentito quest'ultimo nei modi stabiliti dal Regolamento esecutivo.

Il Consiglio di Fondazione può analogamente nominare uno o due Vicepresidenti. Essi sostituiscono il Presidente in ordine di età.

Il Presidente e i Vicepresidenti assicurano la continuità del lavoro del Comitato Generale Premi nell'intervallo fra le riunioni plenarie del Comitato.

Il Comitato Generale Premi può suddividersi in Comitati speciali per materia, incaricati di compiti preparatori, nei modi stabiliti dal Regolamento Premi. I Comitati speciali possono avvalersi della consulenza di esperti nei modi e limiti stabiliti dal Regolamento Premi.

Le candidature per il premio di cui all'art. 3, lettera a), sono proposte al

Comitato Generale Premi esclusivamente da una Commissione preparatoria composta, secondo il Regolamento Premi da un numero pari di membri designati dal Comitato e dal Consiglio di Fondazione nei rispettivi ambiti. Ferme le funzioni del Segretario Generale, il Comitato, su proposta del suo Presidente, può nominare un suo Vice-Segretario.

Art. 15

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, due dei quali nominati dall'Autorità di vigilanza e uno dal Consiglio di Fondazione della Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – «Fondo».

I Revisori sono scelti fra persone esperte di amministrazione e redigono annualmente una Relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

I Revisori possono, anche singolarmente, esaminare la contabilità della Fondazione ed i relativi documenti.

Essi durano in carica quattro esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo all'entrata in carica.

Art. 16

Esercizio e Bilanci

L'esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della Fondazione, accompagnato dalla Relazione del Consiglio di Fondazione e da quella dei Revisori è trasmesso nei trenta giorni dall'approvazione alle Autorità di cui all'art. 6 secondo comma, per il tramite dei membri del Consiglio di Fondazione di rispettiva designazione, alla Fondazione Internazionale Premio E. Balzan – Fondo e alla Presidenza del Comitato Generale Premi.

Art. 17

Estinzione dell'ente

In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, nel rispetto delle norme imperative di Legge secondo la delibera del Consiglio di Fondazione.